

rch. Luca Bevilacqua

via Francesco Caracciolo, 79 – 50133 Firenze

SCHEMA DI CONVENZIONE

N. di Repertorio

N. di Raccolta

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI EMPOLI E LE SIG.RE MARIA PIA GALLI E
PAOLA LUCIA GALLI, PER IL PIANO DI RECUPERO DELL'EX FATTORIA SAN
DONATO VAL DI BOTTE, UBICATO NEL COMUNE DI EMPOLI, LOCALITA'**

VILLANOVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di (/ /2018),

Avanti a me Dottor, Notaio in, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di, sono personalmente comparsi da una parte:

- per "COMUNE DI EMPOLI" (di seguito "COMUNE"), con sede in Empoli, Via Giuseppe
Del Papa n. 41 (codice fiscale 01329160483), il Signor, nato a
..... il domiciliato e residente per la carica nel Palazzo Comunale, il
quale agisce non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente del Settore Tecnico,
nominato a tale carica con Decreto del Sindaco, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo
interesse del COMUNE ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero
267, dell'articolo 51, comma 5 dello Statuto Comunale, nonché dell'articolo 45 del
Regolamento per la disciplina dei contratti;

– La Sig.ra Maria Pia Galli, nata a Prato il 16/03/1938, CF GLLMRP38C56G999G, residente a
Serravezza (LU) in via Ranocchiaio 60 e la Sig.ra Paola Lucia Galli nata a Prato il 08/06/1941,
CF GLLPLC41H48G999C, residente a Prato in via Tiziano 23, nel prosieguo del presente atto
indicate entrambe e per brevità anche quale "SOGGETTI ATTUATORI" dell'area interessata
dal piano di recupero,

PREMESSO CHE

- il Comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio
Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT n. 18 del 3
maggio 2000;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013 è stata approvata la variante
di minima entità al Piano Strutturale ed al 2° Regolamento urbanistico, divenuta efficace con la

pubblicazione sul BURT n. 52 del 24 dicembre 2013;

- il Regolamento urbanistico è stato sottoposto alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) conformemente a quanto disposto dal titolo II del dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

- la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del Regolamento urbanistico, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è stata assunta con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2013, vista anche la Determinazione dirigenziale n. 769 del 18/09/2013 (parere finale VAS autorità competente).

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 19/06/2017 e 49 del 20/06/2017 è stata definitivamente approvata una Variante all'apparato normativo del Regolamento urbanistico;

- il Regolamento urbanistico si attua, oltre per mezzo dei c.d. “interventi diretti”, attraverso Piani Urbanistici Attuativi (ex art. 107 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65) disciplinati da schede norma (PUA); le schede definiscono obiettivi, parametri dimensionali e destinazioni ammesse. Il Regolamento urbanistico stabilisce, inoltre con priorità, i comparti da assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero;

- il ricorso al Piano di recupero è altresì reso obbligatorio dalle Norme, qualora siano superate soglie dimensionali relative alla consistenze delle edificazioni preesistenti ovvero si proceda all'interno di specifici ambiti urbanistici e in questo caso è rimesso all'iniziativa privata;

- in data 28/04/2015, con istanza registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 22229, è stata presentata una proposta di Piano di recupero ai sensi dell'art. 63 del RUC;

- la proposta di Piano di recupero, riguarda un complesso immobiliare ex rurale denominato ex Fattoria di San Donato Val di Botte sito in Empoli nella frazione di Villanova, nel territorio agricolo di collina;

- il piano attuativo di recupero non è previsto dal vigente Regolamento urbanistico e comporta la necessità di una apposita variante al Regolamento urbanistico che ne preveda l'attuazione. Tale variante dovrà essere adottata contestualmente al Piano di Recupero ai sensi della LRT 65/2015, artt. 19, 222 e art. 107 comma 3.

- il complesso immobiliare ricade in una zona individuata, nel vigente Regolamento Urbanistico Comunale, come “area agricola di interesse primario” (art 78 Norme). Il complesso immobiliare è soggetto per intero al grado di protezione 1 ex art. 100 delle Norme di RUC. L’area di sedime del fabbricato e l’ambito pertinenziale a giardino, risultano inseriti all’interno dell’ambito di tutela art. 103 R.U. “Siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale”;

- il suddetto immobile risulta individuato al Catasto Terreni del Comune di Empoli al foglio di mappa 39, particelle 23 sub. 2, 500 e 501, e Particella 186, per una Superficie Territoriale risultante da rilievo planimetrico di mq. 6.786. Il tutto come risulta dagli estratti di mappa rilasciati dall'ufficio del Territorio di Firenze, in data, e dai certificati di visura, che, firmati dalle parti e da me Notaio, si allegano, al presente atto, sotto le lettere ".....", omessane la lettura di tutti gli allegati, per espressa e concorde volontà dei comparenti;

- il Piano di Recupero in oggetto è costituito dalla documentazione come di seguito specificata, che costituisce parte integrante del presente atto, redatta dall'architetto Luca Bevilacqua, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Firenze al numero 8258, con studio in Firenze via Francesco Caracciolo n.79:

- 1) *Relazione generale*
- 2) *Relazione Storica*
- 3) *Relazione Ambientale*
- 4) *Relazione descrizione vincoli*
- 5) *Norme tecniche di attuazione*
- 6) *Dichiarazione L.13/89*
- 7) *Elaborati grafici progettuali:*

- *TAV 01 – inquadramento*
- *TAV 02 - documentazione fotografica contesto*
- *TAV 03 - Stato Attuale Planimetria*
- *TAV 04 - Stato Attuale Piante*
- *TAV 05 - Stato Attuale Prospetti e Sezioni*
- *TAV 06 - Stato Attuale SUL*

- *TAV 07 - Schema generale degli interventi*
- *TAV 08 - Stato di Progetto Planimetria*
- *TAV 09 - Stato di Progetto Piante*
- *TAV 10 - Stato di Progetto Prospetti e Sezioni*
- *TAV 11 - Stato di Progetto SUL e Verifica*
- *TAV 12 - Verifiche urbanistiche*
- *TAV 13 - Schema smaltimento reflui*
- *TAV 14 - Stato Sovrapposto Piante*
- *TAV 15 - Stato Sovrapposto Prospetti e Sezioni*

8) *Relazione – Pareri enti (Disciplinari e pareri preventivi enti gestori):*

- *e-distribuzione parere E-DIS-26/04/2017-0257724 (energia elettrica)*
- *Acque Spa, parere rete idropotabile Prot. 0075255/17 del 12/06/2017*
- *Acque Spa, parere rete fognature Prot. 0075255/17 del 12/06/2017*
- *Acque Spa, Nulla Osta Preventivo rete fognaria 08/01/2015 prot. 795/2015*
- *Toscana Energia, parere per la rete gas Prot. 4856 del 02/03/2017*
- *TIM, parere per la rete telefonica PNL 062557 del 19/01/2017, verbale sopralluogo del 02/10/2017*

9) *Relazione di fattibilità geologica e tav. T1,T2,T3,T4*

10) *Schema di Convenzione*

- *l'attuazione del Piano di Recupero è subordinata all'approvazione dello stesso ai sensi dell'art.19 e ss della L.R. n. 65/2014;*
- *con Deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 10/02/2016 denominata “Avvio del procedimento art. 17 LRT 65/2014 e avvio del procedimento di VAS art. 7 LRT 10/2010. Variante al RU e contestuale P.d.R. di complesso immobiliare denominato ex Fattoria di San Donato Val di Botte”, è stata avviata la procedura di variante urbanistica e la sua valutazione;*
- *per i combinati disposti dell'Art. 5bis, c. 2 e dell' Art. 5 c. 4 bis della L.R.T. n. 10/2010, con specifico rinvio all'Art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 sono stati sottoposti a verifica i soli*

effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;

- per il Piano di Recupero in oggetto sono state valutate, ai sensi del comma 6 dell'Art. 12 del D.Lgs. 152/06, i soli effetti significativi sull'ambiente eventualmente derivabili dalla rivalutazione delle scelte strategiche già assunte ed il relativo quadro delle coerenze e congruità ai vari livelli, alla luce dell'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvata con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37, i cui indirizzi, disciplina e prescrizioni, possono avere effetti diretti sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché sulla gestione ed attuazione degli stessi, relativamente allo specifico ambito territoriale del Comune di Empoli;

- con Determina Dirigenziale UER n.6 del 09/07/2016 l'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica, si è espressa sull'assoggettabilità della proposta di piano di lottizzazione in oggetto alla VAS, sulla base del Documento di verifica delle disposizioni dell'Art. 5 comma 4 bis L.R.T. 10/2010 e dell'Art. 12 Comma 6 D.Lgs 152/2006 redatto dal Settore III Politiche Territoriali del Comune di Empoli, escludendo il piano di lottizzazione in oggetto dalla procedura di VAS;

- esta pertanto confermata l'applicazione dell'ultimo comma dell'Art. 16 della L.1150/1942 escludendo il piano di lottizzazione in oggetto dal procedimento di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica senza necessità di ulteriori valutazioni, nonché del combinato disposto dell'Art. 5bis, c. 2, della L.R.T. n. 10/10 e dell'Art. 14 della L.R.T. n. 65/2014;

- in ambito delle verifiche ambientali e di sostenibilità del piano di lottizzazione è stata redatta una relazione, nel rispetto delle norme contenute nel Capo II, Titolo I, "Regole per la tutela ambientale" del Regolamento Urbanistico vigente;

- il Piano di Recupero in oggetto non necessita del parere dalla Commissione Edilizia, preso atto della Del. C.C. n. 23 del 30/03/2015, inerente la soppressione di detto organo consultivo;

- il progetto in questione è stato depositato presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Firenze con Prot. n. 574113, del 29/11/2017, per gli adempimenti di cui all'art. 104 della L.R. 65/2014 e dell'art.4 del regolamento approvato con D.P.G.R. 25-10-2011, n. 53/R. La pratica è

stata iscritta nel registro dei depositi con il numero 3416 del 29/11/2017. Le indagini depositate risultavano a controllo obbligatorio ai sensi dell'art. 7 del Regolamento 53/R. in data 21/12/2017 con prot. n. 81914 è pervenuta comunicazione del Genio Civile, attestante l'esito positivo del controllo effettuato;

- il Consiglio Comunale di Empoli con propria deliberazione n., del, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il piano di e il presente schema di convenzione;

- il Piano di Recupero è stato definitivamente approvato con delibera del Consiglio Comunale n., del secondo le procedure. di cui all'art. 19 e ss della L.R. n. 65/2014;

- la sopracitata deliberazione con i relativi allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze;

- il Piano di Recupero non prevede la realizzazione e cessione gratuita di opere di urbanizzazione primaria ma esclusivamente le opere necessarie al raccordo del comparto con le urbanizzazioni esistenti;

Tutto quanto premesso e considerato e che costituisce parte integrante tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

Le parti si danno atto che le premesse, gli elaborati cartografici e la documentazione tutta allegata, fanno parte integrante e sostanziale della presente CONVENZIONE e le seguenti definizioni hanno il significato indicato di seguito a ciascuna di esse:

- COMUNE: il COMUNE DI EMPOLI;
- SOGGETTI ATTUATORI: le Sig.re MARIA PIA GALLI e PAOLA LUCIA GALLI o loro aventi causa;
- CONVENZIONE: la presente Convenzione;
- PIANO DI RECUPERO: Piano Urbanistico di iniziativa privata approvato in via definitiva con delibera del Consiglio Comunale n. __ del _____;
- PARERI PREVENTIVI: i pareri preventivi rilasciati dagli Enti interessati dall'intervento;
- CONTRIBUTO CONCESSIONARIO: il contributo comprensivo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione che dovrà essere corrisposto (fatto salvo lo

scomputo) dai SOGGETTI ATTUATORI al momento della presentazione degli atti abilitativi per l'esecuzione del PIANO DI RECUPERO;

- MONETIZZAZIONE: pagamento di una somma di denaro in luogo alla cessione gratuita di aree necessarie per le opere di urbanizzazione;
- DIREZIONE LAVORI: la Direzione dei Lavori di realizzazione delle urbanizzazioni primarie a carico dei SOGGETTI ATTUATORI.

Articolo 2 - Obblighi dei SOGGETTI ATTUATORI

I SOGGETTI ATTUATORI si obbligano, per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo, a quanto di seguito precisato, fermi restando gli obblighi comunque previsti dalla presente convenzione:

- a) a realizzare il Piano di Recupero nel pieno rispetto della presente CONVENZIONE e della Scheda Norma n. 13.2 allegata al Piano;
- b) a rispettare tutte le condizioni impartite dagli enti erogatori e tutte le prescrizioni contenute nei PARERI PREVENTIVI;
- c) a corrispondere il CONTRIBUTO CONCESSIONARIO, così come sarà determinato sulla base delle tariffe vigenti al momento della presentazione e/o rilascio dei titoli abilitativi;
- e) a trascrivere in eventuali atti di alienazione anche parziali delle aree edificabili tutti gli impegni, i vincoli, le clausole e le condizioni descritte nel presente atto;
- f) a riportare nella nota di trascrizione degli eventuali atti di trasferimento anche parziali degli immobili ricadenti nel PIANO DI RECUPERO, la clausola in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna ad adempiere a tutti gli impegni, condizioni e prescrizioni in essa contenute. Le clausole devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

Articolo 3 - Obblighi del COMUNE

L'Amministrazione Comunale, come in atto rappresentata, si impegna:

- a) a rilasciare i titoli abilitativi relativi all'attuazione degli interventi di cui PIANO DI RECUPERO entro i termini minimi di legge;

b) a mettere a disposizione gratuita ai SOGGETTI ATTUATORI aree pubbliche esistenti per consentire la corretta l'esecuzione del progetto; comprese le aree pubbliche (strade) per le opere necessarie all'allacciamento delle utenze e alla realizzazione delle infrastrutture degli impianti;

c) ad assicurare con tempestività l'adozione di tutti gli atti necessari, utili od anche solo opportuni, al fine di garantire ai SOGGETTI ATTUATORI l'esecuzione dei lavori di propria competenza, coordinando a tal fine gli interventi/atti degli altri Enti eventualmente coinvolti.

Articolo 4 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Per il PIANO DI RECUPERO in oggetto non sono previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Nell'Utoe n. 13, in cui ricade il PIANO DI RECUPERO, non sussistono carenze relative alle dotazioni di standard a verde e parcheggi pubblici e l'acquisizione dell'intera quantità stabilita quale dotazione minima di legge (D.M. 1444/68) risulta di scarsa utilità per il COMUNE.

I SOGGETTI ATTUATORI provvedono alla realizzazione delle sole opere di raccordo con le urbanizzazioni esistenti e funzionali al comparto.

Articolo 5 - MONETIZZAZIONE

La MONETIZZAZIONE del verde pubblico e dei parcheggi pubblici è effettuata in base a quanto previsto all'art. 63 "Prescrizioni per la formazione dei Piani di recupero e dei piani non disciplinati da scheda norma del vigente Regolamento urbanistico" che prevede, a fronte della oggettiva insufficienza di aree disponibili all'interno delle zone oggetto di PIANO DI RECUPERO da destinare a standard urbanistici, soddisfare le dotazioni corrispondendo al comune la somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.

Il comparto oggetto di Piano di Recupero vede la presenza di superficie residenziale che non necessita di cambio di destinazione d'uso, e di superficie non residenziale, che invece prevede il cambio di destinazione d'uso; la monetizzazione viene calcolata sulla Sul che prevede il cambio di destinazione d'uso e non sulla totalità della Sul.

La quantità non ceduta di superficie per opere di urbanizzazione relative a parcheggi pubblici è pari a 3 mq ogni 30 mq di Sul, per un totale di mq _____ .

La quantità non ceduta di superficie per opere di urbanizzazione relative verde pubblico è pari 9 mq ogni 30 mq di Sul, per un totale di mq _____ .

La superficie per opere di urbanizzazione secondaria intesa come dotazione minima di legge (D.M. 1444/68) è pari a 6,5 mq ogni 30 mq di Sul, per un totale di mq _____.

Per la valutazione del valore della MONETIZZAZIONE, è stato preso in considerazione il costo di acquisizione di altre aree, equivalenti quanto a estensione e comparabili, quanto a ubicazione, a quelle che avrebbero dovuto essere cedute.

Il SOGGETTO ATTUATORE corrisponde al COMUNE una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e coincidente, sostanzialmente, con il valore acquisito dal suolo a seguito di una trasformazione edilizia.

Tale valore è stato accertato mediante stima del valore venale ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 predisposta a cura dei SOGGETTI ATTUATORI, prima della stipula della convenzione.

MONETIZZAZIONE verde pubblico:

Valore venale area a mq €/mq _____ X mq _____ = €.....

I SOGGETTI ATTUATORI corrispondono al COMUNE la somma omnicomprensiva di Euro (.....) da destinarsi alla realizzazione di opere di urbanizzazione di urbanizzazione primaria (verde pubblico).

La riscossione di detta somma sarà prevista nel Bilancio preventivo dell'anno..... al Capitolo in entrata

Detta somma è pagata secondo le modalità previste dalla legge in materia di pagamenti a favore del COMUNE. A prova dell'avvenuto versamento il SOGGETTO ATTUATORE esibisce relativa quietanza n° del....., che si allega alla presente sotto la lettera "...."

MONETIZZAZIONE parcheggio pubblico:

Valore di costo parcheggio a mq €/mq _____ X mq _____ = €.....

I SOGGETTI ATTUATORI corrispondono al COMUNE la somma omnicomprensiva di Euro (.....) da destinarsi alla realizzazione di opere di urbanizzazione di urbanizzazione primaria (parcheggio pubblico).

La riscossione di detta somma sarà prevista nel Bilancio preventivo dell'anno..... al Capitolo in entrata

Detta somma è pagata secondo le modalità previste dalla legge in materia di pagamenti a favore del COMUNE. A prova dell'avvenuto versamento il SOGGETTO ATTUATORE esibisce relativa quietanza n°..... del..... , che si allega alla presente sotto la lettera “....”

MONETIZZAZIONE Urbanizzazioni Secondarie:

Valore venale area a mq €/mq..... X mq = €.....

I SOGGETTI ATTUATORI corrispondono al COMUNE la somma omnicomprensiva di Euro (.....) da destinarsi alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

La riscossione di detta somma sarà prevista nel Bilancio preventivo dell'anno..... al Capitolo in entrata

Detta somma è pagata secondo le modalità previste dalla legge in materia di pagamenti a favore del COMUNE. A prova dell'avvenuto versamento il SOGGETTO ATTUATORE esibisce relativa quietanza n°..... del..... , che si allega alla presente sotto la lettera “....”

Articolo 6 - Utilizzazione edilizia

L'utilizzazione edilizia delle aree urbanizzate dovrà avvenire previo rilascio di uno o più titoli edilizi, anche per parti funzionalmente autonome del complesso immobiliare, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal PIANO DI RECUPERO.

Il PIANO DI RECUPERO dovrà essere attuato secondo le modalità contenute negli elaborati di progetto, nelle norme tecniche di attuazione, nel regolamento urbanistico vigente e del regolamento edilizio.

Il comune e i SOGGETTI ATTUATORI si riservano di concordare le eventuali modificazioni e correzioni che nel rispetto delle caratteristiche generali del PIANO DI RECUPERO, si rendessero necessarie per armonizzare il progetto con esigenze d'ordine tecnico ed urbanistico che si manifestassero successivamente all'approvazione, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione urbanistica in materia e comunque fermo restando i contenuti prescrittivi delle norme tecniche di attuazione del piano attuativo.

Per quanto non richiamato o previsto valgono le norme generali del regolamento urbanistico, del regolamento edilizio e della legislazione regionale e nazionale se ed in quanto applicabile. Resta fermo che in ogni caso vanno acquisiti, in sede di presentazione dei titoli edilizi e loro eventuali varianti, tutti i nulla osta eventualmente richiesti dalle norme vigenti.

Art. 7 – Allacciamenti ai pubblici servizi

I SOGGETTI ATTUATORI dovranno provvedere direttamente, a loro cura e spese, ad eseguire tutte le eventuali reti di sottoservizi (Enel, Telecom, Gas, Rete Idrica, ecc.) per consentire i relativi allacciamenti.

Si impegnano, altresì, ad eseguire i lavori secondo quanto previsto e prescritto dagli Enti interessati.

Articolo 8 - Validità del PIANO DI RECUPERO

L'esecuzione del PIANO DI RECUPERO dovrà avvenire entro 10 (dieci) anni decorrenti dalla sottoscrizione della CONVENZIONE.

Art. 9 - Vigilanza

In qualsiasi momento il COMUNE ha facoltà di verificare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni del piano approvato, a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi assunti con il presente atto, mediante sopralluoghi da parte di funzionari dei propri settori competenti con modalità e tempi da stabilire.

Articolo 10 - Cessione a terzi

In caso di alienazione delle aree oggetto di Piano di Recupero, il SOGGETTO ATTUATORE, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovrà rendere edotti gli acquirenti di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti dalla presente CONVENZIONE, che dovrà essere allegata in copia all'atto di trasferimento delle aree.

Allo scopo andranno compiute, se del caso, le procedure formali per la eventuale voltura dei titoli abilitativi.

Articolo 11 – Ritrovamenti

Devono essere consegnati al COMUNE gli oggetti rinvenuti in occasione di scavi, di lavori di costruzione e di altre opere, in qualsiasi tempo eseguite sull'area e che, a giudizio

insindacabile del COMUNE, avessero valore archeologico, storico, artistico od altro qualsiasi. Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di tutela di cose d'interesse artistico o storico, i SOGGETTI ATTUATORI saranno tenuti, appena avvenuto il ritrovamento, a darne comunicazione per lettera raccomandata A.R. al COMUNE, che disporrà il trasporto degli oggetti rinvenuti.

Qualora nel suolo, soprassuolo e nel sottosuolo dell'area esistessero condutture elettriche o telefoniche, tubazioni di acqua o gas, nonché fognature, ecc., gli oneri per il loro spostamento in altra sede saranno interamente ed esclusivamente a carico del SOGGETTO ATTUATORE.

Art. 12 – Spese

Tutte le spese del presente atto nessuna eccettuata esclusa, e quelle conseguenti ai patti della presente convenzione sono a totale carico della proprietà e/o del suo avente causa, ivi comprese quelle tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, tipi di frazionamento, relazioni, cessione delle aree e simili.

Art. 13 - Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed all'esecuzione della presente CONVENZIONE, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno definite dall'Autorità giudiziaria competente.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'Atto ed ho dello stesso data lettura, alle Parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio alle ore

Questo Atto, dattiloscritto ai sensi di legge, da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, occupa di fogli, facciate intere e la sin qui.

Per i SOGGETTI ATTUATORI

.....

Per il COMUNE

.....